

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA, MELLANO, PORETTI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, nonché autorizzazione all'adesione dell'Italia al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito dalla risoluzione 99 (5) del Consiglio d'Europa, del 1° maggio 1999

*Presentata il 9 maggio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo italiano ha sottoscritto la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e la Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, aventi ad oggetto importanti aspetti delle vita civile e sociale. È pertanto opportuno che si provveda a ratificare tali atti e a disporre l'esecuzione nell'ordinamento interno.

A questo fine viene presentata la presente proposta di legge, che autorizza altresì il Governo ad aderire al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito dalla risoluzione 99 (5) del Consiglio d'Europa, del 1° maggio 1999, allo scopo di contrastare più efficacemente questo fenomeno, che purtroppo rimane ampiamente diffuso in numerosi settori della vita pubblica italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e la Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

1. Il Governo è autorizzato ad aderire al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito dalla risoluzione 99 (5) del Consiglio d'Europa, del 1° maggio 1999.

### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



COUNCIL    CONSEIL  
OF EUROPE    DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 173*

## CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States signatories to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against corruption, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Believing that an effective fight against corruption requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating corruption, including actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the OECD and the European Union;

Having regard to the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in November 1996 following the recommendations of the 19th Conference of European Ministers of Justice (Valletta, 1994);

Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe's activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, 1997) recommended the speedy implementation of the Programme of Action against Corruption, and called, in particular, for the early adoption of a criminal law convention providing for the co-ordinated incrimination of corruption offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, on the occasion of their Second Summit held in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, to seek common responses to the challenges posed by the growth in corruption and adopted an Action Plan which, in order to promote co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to secure the rapid completion of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted on 6 November 1997 by the Committee of Ministers at its 101<sup>st</sup> Session, stresses the need rapidly to complete the elaboration of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee of Ministers, at its 102<sup>nd</sup> Session on 4 May 1998, of Resolution (98) 7 authorising the partial and enlarged agreement establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, which aims at improving the capacity of its members to fight corruption by following up compliance with their undertakings in this field,

Have agreed as follows:

#### **Chapter I – Use of terms**

##### **Article 1 – Use of terms**

For the purposes of this Convention:

- a “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;
- b the term “judge” referred to in sub-paragraph a above shall include prosecutors and holders of judicial offices;
- c in the case of proceedings involving a public official of another State, the prosecuting State may apply the definition of public official only insofar as that definition is compatible with its national law;
- d “legal person” shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.

#### **Chapter II – Measures to be taken at national level**

##### **Article 2 – Active bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

##### **Article 3 – Passive bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

##### **Article 4 – Bribery of members of domestic public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any domestic public assembly exercising legislative or administrative powers.

**Article 5 – Bribery of foreign public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving a public official of any other State.

**Article 6 – Bribery of members of foreign public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State.

**Article 7 – Active bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties.

**Article 8 – Passive bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties.

**Article 9 – Bribery of officials of international organisations**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any official or other contracted employee, within the meaning of the staff regulations, of any public international or supranational organisation or body of which the Party is a member, and any person, whether seconded or not, carrying out functions corresponding to those performed by such officials or agents.

**Article 10 – Bribery of members of international parliamentary assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Article 4 when involving any members of parliamentary assemblies of international or supranational organisations of which the Party is a member.

**Article 11 – Bribery of judges and officials of international courts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3 involving any holders of judicial office or officials of any international court whose jurisdiction is accepted by the Party.

**Article 12 – Trading in influence**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

**Article 13 – Money laundering of proceeds from corruption offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Products from Crime (ETS No. 141), Article 6, paragraphs 1 and 2, under the conditions referred to therein, when the predicate offence consists of any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 12 of this Convention, to the extent that the Party has not made a reservation or a declaration with respect to these offences or does not consider such offences as serious ones for the purpose of their money laundering legislation.

**Article 14 – Account offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions under its domestic law the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences referred to in Articles 2 to 12, to the extent the Party has not made a reservation or a declaration:

- a creating or using an invoice or any other accounting document or record containing false or incomplete information;
- b unlawfully omitting to make a record of a payment.

**Article 15 – Participatory acts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

**Article 16 – Immunity**

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the provisions of any Treaty, Protocol or Statute, as well as their implementing texts, as regards the withdrawal of immunity.

**Article 17 – Jurisdiction**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with Articles 2 to 14 of this Convention where:
  - a the offence is committed in whole or in part in its territory;
  - b the offender is one of its nationals, one of its public officials, or a member of one of its domestic public assemblies;
  - c the offence involves one of its public officials or members of its domestic public assemblies or any person referred to in Articles 9 to 11 who is at the same time one of its nationals.
- 2 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 b and c of this article or any part thereof.
- 3 If a Party has made use of the reservation possibility provided for in paragraph 2 of this article, it shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party, solely on the basis of his nationality, after a request for extradition.
- 4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with national law.

**Article 18 – Corporate liability**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
  - a power of representation of the legal person; or
  - an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
  - an authority to exercise control within the legal person;

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

#### **Article 19 – Sanctions and measures**

- 1 Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall provide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

#### **Article 20 – Specialised authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources for their tasks.

#### **Article 21 – Co-operation with and between national authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that public authorities, as well as any public official, co-operate, in accordance with national law, with those of its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences:

- a by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
- b by providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.

**Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection for:

- a those who report the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
- b witnesses who give testimony concerning these offences.

**Article 23 – Measures to facilitate the gathering of evidence and the confiscation of proceeds**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, including those permitting the use of special investigative techniques, in accordance with national law, to enable it to facilitate the gathering of evidence related to criminal offences established in accordance with Article 2 to 14 of this Convention and to identify, trace, freeze and seize instrumentalities and proceeds of corruption, or property the value of which corresponds to such proceeds, liable to measures set out in accordance with paragraph 3 of Article 19 of this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in paragraph 1 of this article.
- 3 Bank secrecy shall not be an obstacle to measures provided for in paragraphs 1 and 2 of this article.

**Chapter III – Monitoring of implementation****Article 24 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

**Chapter IV – International co-operation****Article 25 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, or arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and in accordance with their national law, to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Where no international instrument or arrangement referred to in paragraph 1 is in force between Parties, Articles 26 to 31 of this chapter shall apply.
- 3 Articles 26 to 31 of this chapter shall also apply where they are more favourable than those of the international instruments or arrangements referred to in paragraph 1.

**Article 26 – Mutual assistance**

- 1 The Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by promptly processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Mutual legal assistance under paragraph 1 of this article may be refused if the requested Party believes that compliance with the request would undermine its fundamental interests, national sovereignty, national security or *ordre public*.
- 3 Parties shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

**Article 27 – Extradition**

- 1 The criminal offences established in accordance with this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.
- 2 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence established in accordance with this Convention.
- 3 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise criminal offences established in accordance with this Convention as extraditable offences between themselves.
- 4 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.
- 5 If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.

**Article 28 – Spontaneous information**

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on facts when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request by that Party under this chapter.

**Article 29 – Central authority**

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if appropriate, several central authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

**Article 30 – Direct communication**

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under paragraph 2 of this article, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this chapter are to be addressed to its central authority.

**Article 31 – Information**

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the action taken on a request under this chapter and the final result of that action. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

**Chapter V – Final provisions****Article 32 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
  - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteenth States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any such State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any signatory State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 33 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite the European Community as well as any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of the European Community and any State acceding to it under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. The European Community and any State acceding to this Convention shall automatically become a member of GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 34 – Territorial application**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 35 – Relationship to other conventions and agreements**

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

**Article 36 – Declarations**

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will establish as criminal offences the active and passive bribery of foreign public officials under Article 5, of officials of international organisations under Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties.

**Article 37 – Reservations**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence.
- 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation.

**Article 38 – Validity and review of declarations and reservations**

- 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration.

- 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse.
- 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance.

#### **Article 39 – Amendments**

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

#### **Article 40 – Settlement of disputes**

- 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

#### **Article 41 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

**Article 42 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33;
- d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37;
- e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## **Convenzione penale sulla corruzione**

Strasburgo, 27.1.1999

### **Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri;

Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Convinti della necessità di perseguire, in via prioritaria, una politica comune in materia penale volta a proteggere la società contro la corruzione, che preveda l'adozione di disposizioni legislative e di misure preventive appropriate;

Sottolineando che la corruzione costituisce una minaccia per lo stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, compromette il buon governo, l'equità e la giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

Ritenendo che un'efficace lotta contro la corruzione richieda una cooperazione internazionale in materia penale più ampia, rapida ed operativa;

Accogliendo favorevolmente i recenti sviluppi che promuovono ulteriormente la comprensione internazionale e la cooperazione nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione degli Stati Americani, dell'OCSE e dell'Unione Europea;

Visto il Programma d'Azione contro la Corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre del 1996 a seguito delle raccomandazioni della 19<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (La Valletta, 1994);

Ricordando in proposito l'importanza della partecipazione degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa alle attività contro la corruzione e accogliendo favorevolmente il loro prezioso contributo all'attuazione del Programma d'Azione contro la Corruzione;

Ricordando altresì che la Risoluzione n. 1 adottata dai Ministri Europei della Giustizia nella loro 21<sup>a</sup> Conferenza (Praga, 1997) ha raccomandato la rapida attuazione del Programma d'Azione contro

la Corruzione, e ha chiesto, in particolare, la rapida adozione di una convenzione penale che preveda l'incriminazione coordinata per i reati di corruzione, una maggiore cooperazione nel perseguimento giudiziario di tali reati ed un efficace meccanismo di verifica aperto su base paritetica agli Stati membri e agli Stati che non sono membri;

Ricordando che i Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, in occasione del loro Secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l'11 ottobre 1997, hanno deciso di cercare risposte comuni alle sfide poste dall'aumento della corruzione e hanno adottato un Piano d'Azione che, al fine di promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, ivi compresi i suoi legami con la criminalità organizzata e con il riciclaggio del denaro, ha dato istruzioni al Comitato dei Ministri, perché assicurarsi, tra l'altro, il rapido completamento degli strumenti giuridici internazionali conformemente al Programma d'Azione contro la Corruzione;

Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 sui 20 Principi Guida per la Lotta contro la Corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri il 6 novembre 1997 nella sua 101<sup>a</sup> sessione, sottolinea la necessità di un rapido completamento dell'elaborazione degli strumenti giuridici

internazionali conformemente al Programma d'Azione contro la Corruzione;

Considerata la Risoluzione (98) 7, adottata il 4 maggio 1998 dal Comitato dei Ministri nella sua 102<sup>a</sup> Sessione, che autorizza l'accordo parziale ed allargato, istitutivo del "Gruppo di Stati contro la corruzione GRECO", volto a migliorare la capacità dei suoi membri nella lotta contro la corruzione attraverso la verifica dell'attuazione degli impegni assunti in tale campo,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I – Definizioni**

### **Articolo 1 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

- a Per "Pubblico funzionario" si intende "funzionario", "pubblico funzionario", "sindaco", "ministro" o "giudice" nel diritto interno dello Stato nel quale la persona in questione assolve la propria funzione e secondo quanto applicato nel suo diritto penale;
- b il termine "giudice" di cui al precedente comma a comprende i Magistrati delle procure e i titolari di cariche giudiziarie;
- c in caso di procedimento penale che coinvolga un pubblico funzionario di un

altro Stato, lo Stato che avvia l'azione penale può applicare la definizione di funzionario pubblico unicamente nella misura in cui tale definizione sia compatibile con il suo diritto interno;

d per "persona giuridica" si intende qualsiasi soggetto così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

## **Capitolo II – Misure da adottare a livello nazionale**

### **Articolo 2 – Corruzione attiva di funzionari pubblici nazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente da qualsiasi persona, di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito ad un suo funzionario pubblico, per sé o per altri, perché compia od ometta un atto nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Articolo 3 – Corruzione passiva dei funzionari pubblici nazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente, di sollecitare o di ricevere da un funzionario pubblico, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per altri, ovvero di accettare un'offerta o una promessa di tale vantaggio, per compiere o per omettere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 4 – Corruzione dei membri delle assemblee pubbliche nazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolga una persona che sia membro di un'assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.

### **Articolo 5 – Corruzione di pubblici funzionari stranieri**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli

articoli 2 e 3 allorché esso coinvolge un pubblico funzionario di un altro Stato.

#### **Articolo 6 – Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolge una persona che sia membro di un'assemblea pubblica che esercita il potere legislativo o amministrativo in un altro Stato.

#### **Articolo 7 – Corruzione attiva nel settore privato**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente nell'esercizio della propria attività professionale, di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per altri, a qualsiasi persona che svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per, o per conto di, persone fisiche o giuridiche del settore privato, affinché essa compia od ometta un atto in violazione dei propri doveri.

**Articolo 8 – Corruzione passiva nel settore privato**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente nell'esercizio della propria attività professionale, di sollecitare o ricevere, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona che svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per, o per conto di, persone fisiche o giuridiche del settore privato, qualsiasi vantaggio indebito o la promessa di tale vantaggio per sé o per altri, ovvero di accettare un'offerta o una promessa di tale vantaggio, per compiere od omettere un atto in violazione dei propri doveri.

**Articolo 9 – Corruzione di funzionari delle organizzazioni internazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3, allorché esso coinvolga un funzionario o altri dipendenti assunti per contratto, come definito dallo statuto del personale, di un'organizzazione o ente pubblico internazionale o sopranazionale del quale la Parte sia membro, e qualsiasi persona, distaccata o no, che eserciti

funzioni corrispondenti a quelle esercitate da tali funzionari o agenti.

#### **Articolo 10 – Corruzione di membri delle assemblee parlamentari internazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui all'articolo 4 allorché esso coinvolga qualsiasi membro delle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali o sopranazionali delle quali la Parte è membro.

#### **Articolo 11 – Corruzione di giudici e di funzionari dei tribunali internazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolga qualsiasi titolare di una carica giudiziaria o funzionari di qualsiasi tribunale internazionale la cui giurisdizione sia accettata dalla Parte.

#### **Articolo 12 – Traffico di influenza**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso

intenzionalmente, di promettere, concedere od offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a chiunque asserisca o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza impropria sulle decisioni di qualsiasi persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11 in cambio di detta influenza, indipendentemente dal fatto che tale indebito vantaggio sia per sé o per altri, nonché di sollecitare, ricevere o accettare l'offerta o la promessa di tale vantaggio in cambio di detta influenza, indipendentemente dal fatto che detta influenza sia o non sia esercitata o che la presunta influenza abbia o non abbia il risultato voluto.

**Articolo 13 – Riciclaggio dei proventi dei reati di corruzione**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento specificato nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul Riciclaggio, la Ricerca, il Sequestro e la Confisca dei Proventi di Reato (STE N. 141), articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi contemplate, quando il presunto illecito consiste in uno degli illeciti penali di cui agli articoli 2-12 della presente Convenzione, ove la Parte non abbia formulato una riserva o una dichiarazione in relazione a detti illeciti o non consideri detti illeciti come reati

gravi ai sensi della propria legislazione in materia di riciclaggio di denaro.

#### **Articolo 14 – Illeciti contabili**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illeciti passibili di sanzioni penali o di altro tipo, conformemente al suo diritto interno, le seguenti azioni od omissioni, qualora esse siano commesse intenzionalmente, allo scopo di commettere, occultare o dissimulare gli illeciti di cui agli articoli 2-12, fatte salve riserve o dichiarazioni formulate dalla Parte:

a redigere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;

b omettere illecitamente la registrazione di un pagamento.

#### **Articolo 15 – Atti di partecipazione**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il favoreggiamento o l'istigazione alla commissione di uno degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 16 – Immunità**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi Trattato,

Protocollo o Statuto, nonché i loro testi di attuazione, in relazione al ritiro dell'immunità.

### **Articolo 17 – Competenza**

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza in relazione ad un illecito penale di cui agli articoli 2-14 della presente Convenzione allorché:

- a l'illecito è commesso, in tutto o in parte sul suo territorio;
- b l'autore dell'illecito è un suo cittadino, un suo funzionario pubblico o un membro di una delle sue assemblee pubbliche nazionali;
- c l'illecito coinvolge un suo funzionario pubblico o un membro delle sue assemblee pubbliche nazionali ovvero una delle persone di cui agli articoli 9-11 che sia allo stesso tempo un suo cittadino.

2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di applicare, ovvero di applicare unicamente in casi o condizioni specifici, le norme in materia di

competenza stabilite nei paragrafi 1 b e 1 c del presente articolo o in qualsiasi parte di esso.

3 Se una Parte ha fatto uso della riserva prevista al paragrafo 2 del presente articolo, essa adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza in relazione ad un illecito penale previsto dalla presente Convenzione, nei casi in cui un autore presunto dell'illecito sia presente sul suo territorio e non sia estradato ad un'altra Parte per il solo fatto della sua nazionalità dopo una richiesta di estradizione.

4 La presente Convenzione non esclude la giurisdizione penale di una Parte conformemente al suo diritto interno.

#### **Articolo 18 – Responsabilità delle persone giuridiche**

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti penali di corruzione attiva, traffico di influenza e riciclaggio di denaro previsti nella presente Convenzione, commessi per il loro vantaggio da una persona fisica che agisca individualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica ed abbia una posizione

direttiva all'interno della persona giuridica, sulle basi seguenti:

- potere di rappresentanza della persona giuridica; o
- autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- autorità di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica;

nonché della partecipazione di detta persona fisica in qualità di complice o istigatore alla commissione dei summenzionati illeciti.

2 Fatti salvi i casi già previsti dal paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile allorché l'assenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione degli illeciti penali contemplati al paragrafo 1 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità;

3 La responsabilità di una persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che abbiano commesso, istigato a compiere o abbiano concorso negli illeciti penali di cui in al paragrafo 1.

**Articolo 19 – Sanzioni e misure**

- 1 Tenuto conto della gravità degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione, ciascuna Parte prevede, in relazione agli illeciti penali di cui agli articoli 2-14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese, allorché l'illecito è commesso da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possono comportare estradizione.
- 2 Ciascuna Parte assicura che le persone giuridiche considerate responsabili in virtù dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.
- 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire la confisca o la spossessamento in altro modo dei mezzi e dei proventi degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione, o di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a detti proventi.

**Articolo 20 – Autorità specializzate**

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per assicurare che esistano persone o enti specializzati nella lotta contro la corruzione. Essi devono disporre dell'indipendenza necessaria conformemente ai principi fondamentali del

sistema giuridico della Parte, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni efficacemente e liberi da ogni pressione indebita. La Parte assicura che il personale di detti enti disponga di una formazione e risorse finanziarie adeguate per le funzioni che esso esercita.

#### **Articolo 21 – Cooperazione con e tra le autorità nazionali**

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per assicurare che le autorità pubbliche, e ogni pubblico ufficiale, cooperino conformemente al diritto nazionale con le autorità responsabili per le indagini ed il perseguimento degli illeciti penali:

- a informando di loro iniziativa le autorità in questione, ove sussistano ragionevoli motivi di ritenere che sia stato commesso uno degli illeciti penali di cui agli articoli 2-14, ovvero
- b fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie.

#### **Articolo 22 – Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni**

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per fornire una protezione efficace ed appropriata a:

- a coloro che rendano dichiarazioni in merito agli illeciti penali contemplati dagli articoli

2-14 o cooperano in altro modo con le autorità competenti per le indagini o il perseguimento di tali illeciti;

b testimoni che rendano una deposizione in relazione a detti reati.

### **Articolo 23 – Misure volte a facilitare la raccolta di prove e la confisca dei proventi**

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie, ivi comprese quelle che consentono di utilizzare tecniche investigative speciali, conformemente con il diritto interno, allo scopo di facilitare la raccolta di prove relative agli illeciti penali contemplati dagli articoli 2-14 della presente Convenzione e di identificare, rintracciare, congelare e sequestrare i mezzi e i proventi della corruzione o beni patrimoniali il cui valore corrisponda a detti proventi, che possano formare oggetto dei provvedimenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per autorizzare i suoi tribunali o le altre autorità competenti ad ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

- 3 Il segreto bancario non pregiudica le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

### **Capitolo III – Controllo dell' attuazione**

#### **Articolo 24 – Controllo**

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) controlla l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

### **Capitolo IV – Cooperazione internazionale**

#### **Articolo 25 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale**

- 1 Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili concernenti la cooperazione internazionale in materia penale o degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o reciproca e conformemente al loro diritto interno, nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.
- 2 Qualora tra le Parti non sia in vigore uno strumento o un accordo internazionale ai sensi del paragrafo 1, si applicano gli articoli 26-31 del presente capitolo.
- 3 Gli articoli 26-31 del presente capitolo si applicano anche ove siano più favorevoli degli articoli degli strumenti o degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1.

**Articolo 26 – Mutua assistenza**

- 1 Le Parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza possibile dando tempestivamente seguito alle richieste delle autorità che, conformemente al loro diritto interno, hanno il potere di indagare o di perseguire gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.
- 2 La mutua assistenza giudiziaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere rifiutata se la Parte richiesta ritiene che il fatto di aderire alla richiesta sarebbe lesivo degli interessi fondamentali, della sovranità nazionale, della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.
- 3 Le Parti non possono invocare il segreto bancario come motivo del loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora ciò sia richiesto dal proprio diritto interno, una Parte può chiedere che una richiesta di cooperazione implicante l'eliminazione del segreto bancario, sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ivi compresi i pubblici ministeri, che agiscono in relazione a illeciti penali.

**Articolo 27 – Estradizione**

- 1 Gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione si considerano inclusi come reati passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione in vigore tra le Parti. Le Parti si impegnano ad includere questi reati come reati

passibili d'extradizione in tutti i trattati di estradizione che esse concludono tra di loro.

2 Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha concluso un trattato di estradizione, essa può considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'extradizione per tutti gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

3 Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono come passibili di estradizione gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

4 L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizioni applicabili, ivi compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione.

5 Se l'extradizione richiesta per un illecito penale contemplato dalla presente Convenzione è rifiutata unicamente sulla base della nazionalità della persona oggetto della richiesta, o perché la Parte richiesta ritiene di avere la competenza in relazione all'illecito, la Parte richiesta sottopone la questione alle sue autorità competenti ai fini del perseguimento dell'illecito, salvo diverso accordo con la Parte richiedente e comunica in tempo utile il risultato definitivo alla Parte richiedente.

**Articolo 28 – Informazioni spontanee**

Fatte salve le proprie indagini o procedure, una Parte può, senza aver ricevuto una preventiva richiesta, trasmettere ad un'altra Parte informazioni sui fatti, se essa ritiene che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte ricevente ad iniziare o svolgere indagini ovvero ad avviare procedimenti in relazione agli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione ovvero che possa portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

**Articolo 29 – Autorità centrale**

- 1 Le Parti designano un'autorità centrale o, se del caso, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste presentate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e ad eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
- 2 Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

**Articolo 30 – Comunicazione diretta**

- 1 Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

- 2 In caso di urgenza, le richieste di mutua assistenza e le relative comunicazioni possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, ivi compresi pubblici ministeri, della Parte richiedente alle analoghe autorità della Parte richiesta. In questi casi, una copia deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale della Parte richiedente.
- 3 Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse tramite l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
- 4 Se una richiesta è presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per dare seguito a tale richiesta, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.
- 5 Le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente alle autorità competenti della Parte richiesta.
- 6 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, informare il

Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per motivi di efficienza, le richieste presentate ai sensi del presente capitolo devono essere indirizzate alla propria autorità centrale.

### **Articolo 31 – Informazioni**

La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente dell'azione intrapresa a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo e del risultato definitivo di tale azione. Allo stesso modo, la Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che possa ritardarlo significativamente.

## **Capitolo V – Disposizioni finali**

### **Articolo 32 – Firma ed entrata in vigore**

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Tali Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

- a firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; ovvero
- b firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Lo Stato che non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) al momento della ratifica, diviene automaticamente membro alla data di entrata in vigore della Convenzione.
- 4 Nei confronti di uno Stato firmatario che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del consenso ad essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) al momento della ratifica, diviene automaticamente membro alla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

**Articolo 33 – Adesione alla Convenzione**

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti, invitare la Comunità Europea nonché qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista nell'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto a far parte del Comitato dei Ministri.
  
- 2 Nei confronti della Comunità Europea e dello Stato che ha aderito ai sensi del precedente paragrafo 1, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunità Europea e lo Stato che aderisce alla presente Convenzione, diviene automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

### **Articolo 34 – Applicazione territoriale**

- 1 Ciascuno Stato può designare, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Nei confronti di tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della sopradetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, in relazione al territorio indicato nella medesima, dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

**Articolo 35 – Relazione con altre convenzioni ed accordi**

- 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
- 2 Le Parti alla Convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto dalla presente Convenzione, allo scopo di integrare o di rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
- 3 Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della presente Convenzione o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti al riguardo, dette Parti hanno facoltà di applicare tale accordo o trattato ovvero di regolare i predetti rapporti conformemente a quanto concordato invece che conformemente alla presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

**Articolo 36 – Dichiarazioni**

Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che intende prevedere come illecito penale la corruzione attiva e passiva dei funzionari pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, dei funzionari delle organizzazioni internazionali ai sensi dell'

articolo 9 o dei giudici e dei funzionari dei tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, soltanto nella misura in cui i pubblici funzionari o i giudici commettano azioni od omissioni in violazione dei propri doveri.

#### **Articolo 37 – Riserve**

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, riservarsi il diritto di non prevedere come illecito penale ai sensi del suo diritto interno, in tutto o in parte, il comportamento di cui agli articoli 4, 6-8, 10 e 12 o gli illeciti di corruzione passiva di cui all'articolo 5.
- 2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che intende avvalersi della riserva prevista all'articolo 17, paragrafo 2.
- 3 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che potrebbe rifiutare la mutua assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, se la richiesta concerne un illecito che la Parte richiesta considera un reato politico.
- 4 Nessuno Stato può formulare, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, riserve

in relazione a più di cinque delle disposizioni menzionate. Non sono ammesse altre riserve. Riserve della stessa natura in relazione agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate un'unica riserva.

### **Articolo 38 – Validità e revisione delle dichiarazioni e delle riserve**

- 1 Le dichiarazioni di cui all'articolo 36 e le riserve di cui all'articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni dal giorno di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato interessato. Tuttavia, tali dichiarazioni e riserve possono essere rinnovate per periodi aventi la stessa durata.
- 2 Dodici mesi prima della data di scadenza della dichiarazione o della riserva, la Segreteria Generale del Consiglio d'Europa dà comunicazione di tale scadenza allo Stato interessato. Entro un termine di tre mesi dalla scadenza, lo Stato notifica al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la propria dichiarazione o riserva. In assenza di una notifica da parte dello Stato interessato, la Segreteria Generale informa tale Stato che la sua dichiarazione o riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Qualora lo Stato interessato ometta di comunicare la sua intenzione di

mantenere o di modificare la propria dichiarazione o riserva prima della scadenza di detto periodo, la dichiarazione o riserva si considera decaduta.

- 3 Una Parte che formuli una dichiarazione o una riserva ai sensi degli articoli 36 e 37 fornisce a GRECO, prima del suo rinnovo ovvero su richiesta, una spiegazione dei motivi che giustificano il suo mantenimento.

### **Articolo 39 – Modifiche**

- 1 Le modifiche alla presente Convenzione possono essere proposte da ciascuna Parte e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione a norma dell' articolo 33.
- 2 Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere su tale proposta di modifica.
- 3 Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e il parere fornito dal CDPC e, dopo aver preventivamente consultato le Parti alla presente Convenzione che non sono Stati membri, può adottare la modifica.

- 4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 5 Ogni modifica adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale le Parti hanno comunicato al Segretario Generale la loro accettazione della medesima.

#### **Articolo 40 – Composizione delle controversie**

- 1 Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa è tenuto al corrente dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.
- 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, esse cercheranno di comporre la controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compreso il deferimento della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un tribunale arbitrale le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti o alla Corte internazionale di giustizia, secondo quanto deciso dalle Parti interessate di comune accordo.

#### **Articolo 41 – Denuncia**

- 1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 42 – Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a le firme;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente ai suoi articoli 32 e 33;
- d ogni dichiarazione o riserva formulata in base all'articolo 36 o all'articolo 37;
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in inglese ed in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà pervenire copie certificate a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

PAGINA BIANCA



COUNCIL OF EUROPE    CONSEIL DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 174*

## CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

Strasbourg, 4.XI.1999

**Preamble**

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Conscious of the importance of strengthening international co-operation in the fight against corruption;

Emphasising that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy and human rights, fairness and social justice, hinders economic development and endangers the proper and fair functioning of market economies;

Recognising the adverse financial consequences of corruption to individuals, companies and States, as well as international institutions;

Convinced of the importance for civil law to contribute to the fight against corruption, in particular by enabling persons who have suffered damage to receive fair compensation;

Recalling the conclusions and resolutions of the 19th (Malta, 1994), 21st (Czech Republic, 1997) and 22nd (Moldova, 1999) Conferences of the European Ministers of Justice;

Taking into account the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers in November 1996;

Taking also into account the feasibility study on the drawing up of a convention on civil remedies for compensation for damage resulting from acts of corruption, approved by the Committee of Ministers in February 1997;

Having regard to Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee of Ministers in November 1997, at its 101st Session, to Resolution (98) 7 authorising the adoption of the Partial and Enlarged Agreement establishing the "Group of States against Corruption (GRECO)", adopted by the Committee of Ministers in May 1998, at its 102nd Session, and to Resolution (99) 5 establishing the GRECO, adopted on 1st May 1999;

Recalling the Final Declaration and the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their 2nd summit in Strasbourg, in October 1997,

Have agreed as follows:

**Chapter I – Measures to be taken at national level****Article 1 – Purpose**

Each Party shall provide in its internal law for effective remedies for persons who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, including the possibility of obtaining compensation for damage.

**Article 2 – Definition of corruption**

For the purpose of this Convention, "corruption" means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof.

**Article 3 – Compensation for damage**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for persons who have suffered damage as a result of corruption to have the right to initiate an action in order to obtain full compensation for such damage.
- 2 Such compensation may cover material damage, loss of profits and non-pecuniary loss.

**Article 4 – Liability**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for the following conditions to be fulfilled in order for the damage to be compensated:
  - i the defendant has committed or authorised the act of corruption, or failed to take reasonable steps to prevent the act of corruption;
  - ii the plaintiff has suffered damage; and
  - iii there is a causal link between the act of corruption and the damage.
- 2 Each Party shall provide in its internal law that, if several defendants are liable for damage for the same corrupt activity, they shall be jointly and severally liable.

**Article 5 – State responsibility**

Each Party shall provide in its internal law for appropriate procedures for persons who have suffered damage as a result of an act of corruption by its public officials in the exercise of their functions to claim for compensation from the State or, in the case of a non-state Party, from that Party's appropriate authorities.

**Article 6 – Contributory negligence**

Each Party shall provide in its internal law for the compensation to be reduced or disallowed having regard to all the circumstances, if the plaintiff has by his or her own fault contributed to the damage or to its aggravation.

**Article 7 – Limitation periods**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for proceedings for the recovery of damages to be subject to a limitation period of not less than three years from the day the person who has suffered damage became aware or should reasonably have been aware, that damage has occurred or that an act of corruption has taken place, and of the identity of the responsible person. However, such proceedings shall not be commenced after the end of a limitation period of not less than ten years from the date of the act of corruption.
- 2 The laws of the Parties regulating suspension or interruption of limitation periods shall, if appropriate, apply to the periods prescribed in paragraph 1.

**Article 8 – Validity of contracts**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for any contract or clause of a contract providing for corruption to be null and void.
- 2 Each Party shall provide in its internal law for the possibility for all parties to a contract whose consent has been undermined by an act of corruption to be able to apply to the court for the contract to be declared void, notwithstanding their right to claim for damages.

**Article 9 – Protection of employees**

Each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities.

**Article 10 – Accounts and audits**

- 1 Each Party shall, in its internal law, take any necessary measures for the annual accounts of companies to be drawn up clearly and give a true and fair view of the company's financial position.
- 2 With a view to preventing acts of corruption, each Party shall provide in its internal law for auditors to confirm that the annual accounts present a true and fair view of the company's financial position.

**Article 11 – Acquisition of evidence**

Each Party shall provide in its internal law for effective procedures for the acquisition of evidence in civil proceedings arising from an act of corruption.

**Article 12 – Interim measures**

Each Party shall provide in its internal law for such court orders as are necessary to preserve the rights and interests of the parties during civil proceedings arising from an act of corruption.

**Chapter II – International co-operation and monitoring of implementation****Article 13 – International co-operation**

The Parties shall co-operate effectively in matters relating to civil proceedings in cases of corruption, especially concerning the service of documents, obtaining evidence abroad, jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgements and litigation costs, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in civil and commercial matters to which they are Party, as well as with their internal law.

**Article 14 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

**Chapter III – Final clauses****Article 15 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, by non-member States that have participated in its elaboration and by the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteen signatories have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any such signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.
- 5 Any particular modalities for the participation of the European Community in the Group of States against Corruption (GRECO) shall be determined as far as necessary by a common agreement with the European Community.

**Article 16 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any State acceding to it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Any State acceding to this Convention shall automatically become a member of the GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

**Article 17 – Reservations**

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention.

**Article 18 – Territorial application**

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 19 – Relationship to other instruments and agreements**

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral instruments concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it or, without prejudice to the objectives and principles of this Convention, submit themselves to rules on this matter within the framework of a special system which is binding at the moment of the opening for signature of this Convention.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the present Convention.

**Article 20 – Amendments**

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the non member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 16.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and, following consultation of the Parties to the Convention which are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

#### **Article 21 – Settlement of disputes**

- 1 The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

#### **Article 22 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

#### **Article 23 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any other signatories and Parties to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 15 and 16;
- d any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 4th day of November 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State invited to accede to it.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE  
STRASBURGO, 4.11.1999

## Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione;

Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la supremazia del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato;

Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonché sulle istituzioni internazionali;

Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro;

Facendo richiamo alle conclusioni e alle risoluzioni delle 19° (Malta; 1994), 21° (Repubblica ceca, 1997) e 22° (Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia;

Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996;

Tenendo conto altresì dello studio concernente la possibilità di elaborare una convenzione sui rimedi giudiziari civili ai fini del risarcimento dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997;

In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonché della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione – GRECO», adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio 1998 in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) 5 istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999;

Facendo richiamo alla dichiarazione finale ed al Piano d'Azione adottati dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2° Vertice tenutosi a Strasburgo nell'ottobre del 1997;

Hanno convenuto quanto segue:

**CAPO I**  
**Misure da adottarsi a livello nazionale.**

**Art. 1**  
**( Oggetto )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno rimedi giudiziari efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi ricompresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

**Art. 2**  
**( Definizione di corruzione )**

1. Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il richiedere, l'offrire, il dare, l'accettare o il promettere, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, in modo tale da distorcere il corretto assolvimento di ogni comportamento dovuto o richiesto da parte del beneficiario della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della relativa promessa.

**Art. 3**  
**( Risarcimento del danno )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno sofferto un danno in conseguenza di un atto di corruzione abbiano il diritto di intentare un'azione giudiziale al fine di ottenerne il pieno risarcimento.  
2. Il risarcimento di cui al comma 1 può avere ad oggetto i danni patrimoniali, il mancato guadagno ed i danni non patrimoniali.

**Art. 4**  
**( Responsabilità )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno la ricorrenza delle seguenti condizioni ai fini della risarcibilità del danno di cui all'articolo 3:  
i che il convenuto abbia commesso o autorizzato l'atto di corruzione, ovvero abbia omesso di adottare le misure adeguate per prevenire l'atto di corruzione;  
ii che l'istante abbia sofferto un danno; e  
iii che sussista un nesso di causalità fra l'atto di corruzione e il danno.

2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se più convenuti sono responsabili dei danni scaturenti dal medesimo atto di corruzione, essi possano essere dichiarati solidalmente o separatamente responsabili.

**Art. 5****( Responsabilità dello Stato )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte.

**Art. 6****( Concorso di colpa )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il risarcimento del danno è ridotto o soppresso in ragione di ogni circostanza del caso, se l'istante ha colposamente concorso a cagionare il danno o al suo aggravamento.

**Art. 7****( Termini )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il giudizio di risarcimento del danno sia soggetto ad un termine di prescrizione di non meno di 3 anni a decorrere dal momento in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, del danno o dell'atto di corruzione e dell'identità del responsabile. Tuttavia, siffatto giudizio non può essere iniziato trascorso un termine di non meno di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'atto di corruzione è stato commesso.

2. Le norme delle Parti disciplinanti la sospensione o l'interruzione dei termini si applicano, se del caso, ai termini indicati al comma 1.

**Art. 8****( Validità dei contratti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il contratto o la clausola contrattualmente avente come oggetto un atto di corruzione siano nulli.

2. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso è stato viziato da un atto di corruzione possano richiedere la declaratoria giudiziale di annullamento del contratto, impregiudicato il suo diritto di agire per il risarcimento dei danni.

**Art. 9****( Tutela dei dipendenti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno un'adeguata tutela contro ogni ingiustificata sanzione nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede, denuncino alle persone o autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

**Art. 10****( Compilazione del bilancio e revisione dei conti )**

1. Ciascuna Parte adotta nel suo diritto interno le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.
2. Al fine di prevenire atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i bilanci annuali rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.

**Art. 11****( Ottenimento delle prove )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci modi di acquisizione delle prove nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

**Art. 12****( Misure cautelari )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno l'adozione di provvedimenti giudiziali necessari per preservare i diritti ed gli interessi delle Parti durante i procedimenti civili insorgenti in conseguenza di un atto di corruzione.

**CAPO II****( Cooperazione internazionale e controllo dell'attuazione )****Art. 13****( Cooperazione internazionale )**

1. Le Parti cooperano in modo effettivo in materia di procedimenti civili in casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonché a quelle del loro diritto interno.

**Art. 14****( Vigilanza )**

1. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assicura il controllo relativo all'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

### CAPITOLO III Clausole finali

#### Art. 15

##### ( Firma ed entrata in vigore )

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché alla firma della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici firmatari avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione conformemente alle disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
4. Nei confronti di un firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte della Convenzione secondo le disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
5. Particolari modalità per la partecipazione della Comunità Europea al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) saranno stabilite, ove necessario, di comune accordo con la Comunità Europea.

#### Art. 16

##### ( Adesione alla Convenzione )

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione, invitare uno Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto a far parte del Comitato.
2. Nei confronti dello Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Lo Stato aderente diverrà automaticamente membro del GRECO,

qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

**Art. 17**

**( Riserve )**

1. Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione.

**Art. 18**

**( Applicazione territoriale )**

1. Ogni Stato o la Comunità Europea potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
2. Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. La dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

**Art. 19**

**( Relazione con altri strumenti ed accordi )**

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.
2. Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a disposizioni in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che è vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione.
3. Quando due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno già disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

**Art. 20**

**( Emendamenti )**

1. Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione, da comunicarsi ad opera del Segretario Generale del Consiglio

d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea, nonché ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. La proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla medesima.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al comma 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. L'emendamento adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

#### Art. 21

##### ( Soluzione delle controversie )

1. Il Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa (CDCJ) sarà tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

#### Art. 22

##### ( Denuncia )

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Art. 23

##### ( Notifiche )

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15 e 16 della stessa;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunità Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

## COUNCIL OF EUROPE

## COMMITTEE OF MINISTERS

## RESOLUTION (99) 5

## ESTABLISHING THE "GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION - GRECO"

(Adopted on 1 May 1999)

The representatives on the Committee of Ministers of Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Convinced that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy, human rights, fairness and social justice, hinders economic development, and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Conscious of the need to promote co-operation between States in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering;

Emphasising that a successful strategy to combat corruption requires a firm commitment by States to join their efforts, share experience and take common actions;

Recognising that raising public awareness and promoting ethical values are effective means of preventing corruption;

Having regard to the recommendations of the 19th Conference of the European Ministers of Justice (Malta, 1994);

Taking into account the Programme of Action against Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 1996 and the work undertaken by the Multidisciplinary Group on Corruption (GMC) in pursuance thereof;

Taking into account the results of the Joint project between the European Commission (Phare Programme) and the Council of Europe on the fight against corruption and organised crime in States in transition ("Octopus Project");

Having regard to Resolution No. 1 on the links between corruption and organised crime, adopted at the 21st Conference of the European Ministers of Justice (Prague, 1997);

Having regard to the Final Declaration adopted at the Second Summit of Heads of State and Government of the Member States of the Council of Europe (Strasbourg, 10-11 October 1997) by which the Heads of State and Government decided to seek common responses to the challenges posed by the growth of corruption and organised crime;

In accordance with the Action Plan adopted at the Second Summit of Heads of State and Government of the Member States of the Council of Europe (Strasbourg, 10-11 October 1997) in which the Heads of State and Government, with a view to promoting co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to adopt guiding principles to be applied in the development of domestic legislation and practice and to establish without delay an appropriate and efficient mechanism for monitoring observance of the guiding principles and the implementation of the other international instruments which will be adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption;

Having regard to the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee of Ministers at its 101st meeting on 6 November 1997 (hereinafter referred to as the "Guiding Principles");

Convinced that the establishment of the GRECO, where Member States and non-Member States of the Council of Europe participate on an equal footing, would make a significant contribution to the promotion of a dynamic process towards effectively preventing and combating corruption;

Persuaded that by means of mutual evaluation and peer pressure, the GRECO shall be able to monitor in a flexible and efficient manner the observance of the Guiding Principles and the implementation of the international instruments adopted by the Council of Europe to fight against corruption;

Convinced that full membership of the GRECO should therefore be reserved to those which participate without restrictions in mutual evaluation procedures and accept to be evaluated through them;

Having regard to Resolution (98) 7 adopted by the Committee of Ministers on 5 May 1998, on the occasion of its 102nd session at ministerial level, authorising the adoption of the present agreement;

HEREBY,

RESOLVE to establish the Group of States against Corruption (GRECO) by means of this Enlarged Partial Agreement, governed by the Statute appended thereto;

AGREE that the GRECO is established for an initial period of three years;

AGREE to review the functioning of the GRECO by the end of the initial period of three years;

EXPRESS the wish that all Member States of the Council of Europe become members of the GRECO in the near future.

#### Appendix to Resolution (99) 5

### **STATUTE OF THE GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO)**

#### Article 1 - Aim of the GRECO

The aim of the Group of States against Corruption (hereinafter referred to as the "GRECO") is to improve the capacity of its members to fight corruption by following up, through a dynamic process of mutual evaluation and peer pressure, compliance with their undertakings in this field.

#### Article 2 - Functions of the GRECO

In order to achieve the aim laid down in Article 1, the GRECO shall:

- i. monitor the observance of the Guiding Principles for the Fight against Corruption as adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 November 1997;
- ii. monitor the implementation of international legal instruments to be adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption, in conformity with the provisions contained in such instruments;

#### Article 3 - Seat

The GRECO's seat shall be in Strasbourg.

#### Article 4 - Procedure for membership of the GRECO

1. Any Member States of the Council of Europe, other than those mentioned in the Resolution establishing the GRECO, may join the GRECO at any time by so notifying the Secretary General of the Council of Europe.
  2. Any non-Member States having participated in the elaboration of this Enlarged Partial Agreement(\*) may join the GRECO at any time by so notifying the Secretary General of the Council of Europe. The notification shall be accompanied by a declaration to the effect that the non-Member States undertakes to apply the Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 November 1997.
- (\*)These States are the following: Belarus (10), Canada (11), Holy See (10), Japan (10), Mexico (10) and United States of America (11). Bosnia and Herzegovina has participated twice in GMC meetings.
3. States which become Parties to international legal instruments adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in pursuance of the Programme of Action against Corruption providing for compulsory membership of the GRECO shall become members of the GRECO *ipso facto* in conformity with the provisions contained in these instruments.
  4. The Committee of Ministers of the Council of Europe in its composition restricted to the States members of the Enlarged Partial Agreement, following consultation of the non-Member States already participating, may invite non-Member States, other than those covered by paragraph 2 above, to join the GRECO. The non-Member States having received such an invitation, shall notify to the Secretary General its intention to join the GRECO, accompanied by a declaration to the effect that it undertakes to apply the Guiding Principles for the Fight against Corruption.

#### Article 5 - Participation of the European Community

The European Community may be invited by the Committee of Ministers to participate in the work of the GRECO. The modalities of its participation shall be determined in the resolution inviting it to participate.

#### Article 6 - Composition of the GRECO

1. Each member shall appoint a delegation to the GRECO consisting of not more than two representatives. One representative shall be appointed as head of the delegation.
2. The budget of the Enlarged Partial Agreement shall bear the travel and subsistence expenses of one of the representatives of the delegation.
3. The representatives appointed to the GRECO shall enjoy the privileges and immunities applicable under Article 2 of the Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe.

#### Article 7 - Other Representatives

1. The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall each appoint a representative to the GRECO.
2. The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the GRECO after consulting the latter.
3. The Statutory Committee, set up under Article 18 below, shall appoint a representative to the GRECO.
4. Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate in plenary meetings of the GRECO without the right to vote. Their travel and subsistence expenses shall not be borne by the budget of the Enlarged Partial Agreement.

Article 8 - Operation of the GRECO

1. The GRECO shall take the necessary decisions for its operation. In particular, it shall:
  - i. adopt evaluation reports in accordance with Article 15;
  - ii. approve its draft annual programme of activities and submit, in conformity with the Financial Regulations, proposals to the Secretary General of the Council of Europe relating to the elaboration of the draft annual budget, prior to its transmission to the Statutory Committee set up under Article 18 below;
  - iii. approve its annual activity report, including its annual accounts, prior to its submission to the Statutory Committee and to the Committee of Ministers;
2. The GRECO shall hold at least two plenary meetings a year and may decide to set up working parties whenever necessary and in accordance with its Rules of Procedure.
3. The GRECO will publish every year its annual report of activities including its annual accounts, once approved by the relevant bodies pursuant to Article 18 below.
4. The GRECO shall draw up its own Rules of Procedure. Any State or the European Community, when becoming a member of the GRECO, shall be deemed to have accepted the Statute and the Rules of Procedures of the GRECO.
5. The GRECO shall hold its meetings in camera.
6. Members of the GRECO participating in the mutual evaluation shall have the right to vote. Each of them shall be entitled to cast one vote. However, unless otherwise decided by the Statutory Committee, a member which has failed to pay all or a substantial part of its compulsory contribution to the budget of the enlarged partial agreement for a period of two years, shall no longer take part in the decision-making process.
7. Decisions of the GRECO shall be taken by two-thirds of the votes cast (\*) and the majority of those entitled to vote. However, procedural decisions shall be taken by a majority of the votes cast.

(\*) Only votes "in favour" or "against" are taken into account when counting the number of votes cast (Article 10 paragraph 5 of the Rules of Procedure of the Ministers' Deputies).
8. The GRECO shall elect its President and Vice-President among the representatives of the members entitled to vote.

Article 9 - Bureau

1. There shall be a Bureau composed of the President and the Vice-President referred to in Article 8 paragraph 8 above and five other persons elected by the GRECO, among the representatives of the members entitled to vote which are, as far as possible, Parties to at least one of the international legal instruments adopted in pursuance of the Programme of action against corruption.
2. The Bureau shall carry out the following functions:
  - prepare the preliminary draft annual programme of activities and the draft annual activity report;
  - make proposals to the GRECO concerning the preliminary draft budget;
  - organise country visits on the basis of the decisions taken by the GRECO;

- make proposals to the GRECO on the composition of the ad hoc evaluation teams;
  - prepare the agenda for the meetings of the GRECO including those at which evaluation reports will be discussed;
  - make proposals to the GRECO as regards the provisions to be selected for evaluation procedures in pursuance of Article 10 paragraph 3 below;
  - make proposals to the GRECO concerning the appointment of scientific experts and consultants.
- 3. The Bureau shall carry out any other function assigned to it by the GRECO.
- 4. The Bureau shall exercise its functions under the general supervision of the GRECO.

#### Article 10 - Evaluation procedure

1. The GRECO shall conduct evaluation procedures in respect of each of its members in pursuance of Article 2.
2. The evaluation shall be divided in rounds. An evaluation round is a period of time determined by the GRECO, during which an evaluation procedure shall be conducted to assess the compliance of members with selected provisions contained in the Guiding Principles and in other international legal instruments adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption.
3. At the beginning of each round the GRECO shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based.
4. Each member shall identify a maximum of 5 experts who would be able to undertake the tasks set out in Articles 12-14.
5. Each member shall ensure that its authorities co-operate, to the fullest possible extent, in the evaluation procedure, within the limits of its national legislation.

#### Article 11 - Questionnaire

1. The GRECO shall adopt a questionnaire for each evaluation round, which shall be addressed to all members concerned by the evaluation.
2. The questionnaire shall provide the framework of the evaluation procedure.
3. Members shall address their replies to the Secretariat within the time limits fixed by the GRECO.

#### Article 12 - Evaluation teams

1. The GRECO shall appoint, from the experts referred to in paragraph 4 of Article 10, a team for the evaluation of each member (hereinafter referred to as "the team"). When the evaluation concerns the implementation of one of the international legal instruments adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption, the GRECO shall appoint teams composed exclusively of experts proposed by members who are Parties to the instrument concerned.
2. The team shall examine the replies given to the questionnaire and may request, where appropriate, additional information from the member undergoing the evaluation, to be submitted either orally or in writing.

3. The budget of the Enlarged and Partial Agreement shall bear the travel and subsistence expenses of the experts participating in the teams.

#### Article 13 - Country visits

1. The GRECO may instruct the team to visit a member, for the purpose of seeking additional information concerning its law or practice, which is useful for the evaluation.
2. The GRECO shall give a minimum of two months notice to the member concerned of its intention to carry out the visit.
3. The visit shall be carried out in accordance with a programme arranged by the member concerned, taking into account the wishes expressed by the team.
4. The members of the team shall enjoy the privileges and immunities applicable under Article 2 of the Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe.
5. The budget of the Enlarged Partial Agreement shall bear the travel and subsistence expenses necessary for the carrying out country visits.

#### Article 14 - Evaluation reports

1. On the basis of the information gathered, the team shall prepare a preliminary draft evaluation report on the state of the law and the practice in relation to the provisions selected for the evaluation round.
2. The preliminary draft report shall be transmitted to the member undergoing the evaluation for comments. These comments shall be taken into account by the team when finalising the draft report.
3. The draft report shall be submitted to the GRECO.

#### Article 15 - Discussion and adoption of reports

1. The GRECO shall debate in Plenary the draft report submitted by the team.
2. The member undergoing the evaluation shall be entitled to submit observations orally and/or in writing to the Plenary.
3. At the close of the debate, the GRECO shall adopt, with or without amendments, the report in respect of the member undergoing the evaluation.
4. All members shall be entitled to participate in the vote leading to the adoption of evaluation reports relating to the application of the Guiding Principles. Only members which are Parties to an international legal instrument adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption shall be entitled to participate in the vote leading to the adoption of evaluation reports on the implementation of the instrument concerned.
5. Evaluation reports shall be confidential. Unless otherwise decided, access to these reports shall be restricted to members of the team which has carried out the evaluation, in addition to members of the GRECO, of the Statutory Committee and of the Secretariat of these bodies.
6. The GRECO's report may contain recommendations addressed to the member undergoing the evaluation in order to improve its domestic laws and practices to combat corruption. The GRECO shall invite the member to report on the measures taken to follow these recommendations.

Article 16 - Public Statements

1. The Statutory Committee may issue a public statement when it believes that a member remains passive or takes insufficient action in respect of the recommendations addressed to it as regards the application of the Guiding Principles.
2. The Statutory Committee, in its composition restricted to the members who are parties to the instruments concerned, may issue a public statement when it believes that a member remains passive or takes insufficient action in respect of the recommendations addressed to it as regards the implementation of an instrument adopted in pursuance of the Programme of Action against Corruption.
3. The Statutory Committee shall inform the member concerned and provide an opportunity for the member to submit further comments before confirming its decision to issue a public statement referred to in paragraphs 1 and/or 2 above.

Article 17 - The GRECO's financial resources

1. The budget of the GRECO shall be financed through the annual compulsory contributions of its members;
2. The GRECO may receive additional voluntary contributions from its members;
3. The GRECO may also receive voluntary contributions from interested international institutions;
4. Financial resources covered by paragraph 3 above shall be subject to the authorisation of the Statutory Committee prior to their acceptance.
3. The GRECO's assets shall be acquired and held on behalf of the Council of Europe and shall benefit as such from the privileges and immunities applicable to the Council's assets under existing agreements.

Article 18 - Statutory Committee

1. The Statutory Committee shall be composed of the representatives on the Committee of Ministers of the Member States of the Council of Europe which are also members of the GRECO and of representatives specifically designated to that effect by the other members of the GRECO.
2. The Statutory Committee shall determine every year the members' compulsory contributions to the GRECO. The scale according to which the contributions of non-members of the Council of Europe are calculated shall be decided in agreement with the latter; as a general rule, that scale shall conform to the criteria for the determination of the scale of contributions to the general budget of the Council of Europe.
3. The Statutory Committee shall adopt every year the GRECO's budget on expenditure relating to the implementation of the programme of activities and common secretariat expenditure.
4. The Statutory Committee shall approve every year the GRECO's annual accounts which shall be drawn up by the Secretary General of the Council of Europe in accordance with the Financial Regulations of the Council of Europe and submitted to the Statutory Committee accompanied by the report of the Board of Auditors. In order to discharge the Secretary General from responsibility for the management of the financial year in question, the Statutory Committee shall transmit to the Committee of Ministers the annual accounts, together with its approval or any comments, and the report drawn up by the Board of Auditors.

5. The Financial Regulations of the Council of Europe shall apply, *mutatis mutandis*, to the adoption and management of the budget.

#### Article 19 - Secretariat

1. The GRECO shall be assisted by a Secretariat provided by the Secretary General of the Council of Europe.
2. The GRECO's Secretariat shall be headed by an Executive Secretary appointed by the Secretary General of the Council of Europe.

#### Article 20 - Amendments

1. The GRECO or any of its members may propose amendments to this Statute to the Statutory Committee.
2. This Statute may be amended by Statutory Committee by unanimous decision. If the amendment has not been proposed by the GRECO, the latter shall be consulted by the Statutory Committee.

#### Article 21 - Withdrawal

1. Subject to the applicable provisions of international legal instruments mentioned in Article 2, paragraph 2 above, any member may withdraw from the GRECO by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe by the Minister for Foreign Affairs or a diplomatic representative who shall be given specific powers to this effect.
2. The Secretary General shall acknowledge receipt of the declaration and inform the member concerned that it will be submitted to the Statutory Committee.
3. By analogy with Article 7 of the Statute of the Council of Europe, the withdrawal shall take effect:
  - at the end of the financial year in which it is notified, if the notification is given during the first nine months of that financial year;
  - at the end of the next financial year, if the notification is given in the last three months of the financial year.
4. In accordance with Article 18 of the Financial Regulations of the Council of Europe, the Statutory Committee shall examine the financial consequences of the withdrawal and make the appropriate arrangements.
5. The Secretary General shall immediately inform the member concerned of the consequences for it of its withdrawal and keep the Statutory Committee informed of the outcome.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONSIGLIO D'EUROPA

COMITATO DEI MINISTRI

RISOLUZIONE (99) 5

CHE ISTITUISCE IL «GRUPPO DI STATI CONTRO LA CORRUZIONE - GRECO»

*(adottata il 1° maggio 1999)*

I rappresentanti presso il Comitato dei Ministri del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell'Islanda, dell'Irlanda, della Lituania, del Lussemburgo, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della Spagna e della Svezia,

*Convinti* che la corruzione rappresenta una seria minaccia contro lo Stato di diritto, la democrazia, i Diritti dell'Uomo, l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico, mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

*Coscienti* della necessità di promuovere la cooperazione fra Stati nel settore della lotta contro la corruzione, anche nelle sue connessioni con la criminalità organizzata e il riciclaggio dei proventi di attività illecite;

*Sottolineando* che il successo di una strategia contro la corruzione passa attraverso un deciso impegno degli Stati per unire i loro sforzi, condividere le loro esperienze e operare congiuntamente;

*Persuasi* che la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la promozione dei valori etici costituiscono mezzi efficaci per prevenire la corruzione;

*Prendendo atto* delle raccomandazioni della diciannovesima Conferenza dei Ministri europei della giustizia (Malta, 1994);

*Tenendo conto* del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1996, e dei lavori intrapresi dal Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC) per l'attuazione del suddetto Programma;

*Tenendo altresì conto* delle risultanze del programma congiunto fra la Commissione europea (Programma Faro) e il Consiglio d'Europa sulla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata negli Stati in fase di transizione ("Programma Octopus");

*Prendendo atto* della risoluzione n° 1 sulle connessioni tra la corruzione e la criminalità organizzata, adottata in occasione della ventunesima Conferenza dei Ministri europei della giustizia (Praga, 1997);

*Considerando* la Dichiarazione finale adottata in occasione del secondo incontro al vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 10-11 ottobre 1997), nella quale i Capi di Stato e di Governo hanno deciso di ricercare risposte comuni alle sfide lanciate dalla crescita della corruzione e della criminalità organizzata;

*Dando attuazione* al Piano d'azione adottato in occasione del secondo incontro al vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, secondo il quale i Capi di Stato e di Governo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di lotta contro la corruzione, comprese le sue connessioni con la criminalità organizzata e il riciclaggio dei proventi di attività illecite, hanno incaricato il Comitato dei Ministri, in particolare, di elaborare principi direttivi da applicare nello sviluppo delle legislazioni e delle prassi nazionali per combattere la corruzione e di istituire senza ritardo un meccanismo idoneo ed efficace per vigilare sul rispetto dei principi direttivi e per porre in essere strumenti giuridici che saranno adottati in esecuzione del Programma d'azione contro la corruzione;

*Prendendo atto* dei venti Principi direttivi per la lotta contro la corruzione, adottati dal Comitato dei Ministri in occasione della sua centounesima sessione, che si è svolta il 6 novembre 1997 (di seguito denominati: "i Principi direttivi");

*Persuasi* che l'attuazione del GRECO, nel quale gli Stati Membri e non membri del Consiglio d'Europa partecipano in posizione di eguaglianza, contribuirà in modo significativo allo sviluppo di un processo dinamico volto a prevenire e a combattere efficacemente la corruzione;

*Convinti* che attraverso la valutazione reciproca e la pressione da parte dei rispettivi eguali il GRECO sarà in grado di vigilare in maniera sia flessibile sia efficace sul rispetto dei Principi direttivi e sull'attuazione degli strumenti giuridici internazionali adottati in seno al Consiglio d'Europa per combattere la corruzione;

*Decisi*, per conseguenza, a stabilire che l'appartenenza di pieno diritto al GRECO sia riservata a coloro che partecipano pienamente alle procedure di reciproca valutazione e accettano di essere sottoposti a valutazione;

*Avendo riguardo* alla Risoluzione (98) 7, adottata dal Comitato dei Ministri il 5 maggio 1998 in occasione della centoduesima sessione ministeriale, che autorizza l'adozione del presente accordo;

PERTANTO,

CONVENGONO d'istituire il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) in forza del presente accordo parziale e allargato, che sarà regolato dallo Statuto annesso;

DECIDONO che il GRECO sarà istituito per un periodo iniziale di tre anni;

CONVENGONO di rivedere il funzionamento del GRECO al termine del periodo iniziale di tre anni;

ESPRIMONO il desiderio che tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa divengano in un prossimo futuro membri del GRECO.

Annesso alla Risoluzione (99) 5

## STATUTO DEL GRUPPO DI STATI CONTRO LA CORRUZIONE (GRECO)

### Articolo 1 – Scopo del GRECO

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (di seguito denominato : "il GRECO") ha per scopo di migliorare la capacità dei propri membri di combattere la corruzione vigilando sull'attuazione degli impegni da loro assunti in quest'ambito, mediante un processo dinamico di valutazione e di pressione reciproche.

### Articolo 2 – Funzioni del GRECO

Per la realizzazione dello scopo indicato nell'Articolo 1, il GRECO è incaricato di:

- i. controllare l'applicazione dei Principi direttivi per la lotta contro la corruzione, come adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997;
- ii. controllare l'attuazione degli strumenti giuridici internazionali che saranno adottati in applicazione del Programma d'azione contro la corruzione, in conformità alle disposizioni contenute in questi strumenti.

### Articolo 3 - Sede

Il GRECO ha sede a Strasburgo.

### Articolo 4 – Procedura per divenire membro del GRECO

1. Ogni Stato Membro del Consiglio d'Europa, diverso da quelli menzionati nella Risoluzione istitutiva del GRECO, può divenire membro del GRECO in qualsiasi momento notificandolo al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Stato non membro, il quale abbia partecipato all'elaborazione del presente Accordo parziale allargato (\*), può divenire membro del GRECO in qualsiasi momento notificandolo al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La notificazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione con cui lo Stato non membro s'impegna a rispettare i Principi direttivi per la lotta contro la corruzione, adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997.

(\*) Questi Stati sono i seguenti: Bielorussia (10), Canada (11), Santa Sede (10), Giappone (10), Messico (10), Stati Uniti d'America (11). La Bosnia-Erzegovina ha partecipato due volte a riunioni del GMC.

3. Gli Stati che divengono Parte degli strumenti giuridici internazionali adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in attuazione del Programma d'azione contro la corruzione e che prevedono l'automatica acquisizione della qualità di membro del GRECO divengono *ipso facto* membri del GRECO in conformità alle disposizioni contenute negli stessi strumenti.

4. Il Comitato dei Ministri, nella sua composizione limitata ai rappresentanti degli Stati Membri dell'Accordo parziale allargato, e dopo consultazione degli Stati non membri che già vi partecipano, può invitare degli Stati non membri, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2, a divenire membri del GRECO. Lo Stato non membro che abbia ricevuto tale invito notifica al Segretario

generale il proprio intendimento di divenire membro del GRECO, unitamente ad una dichiarazione con cui si impegna a rispettare i Principi direttivi per la lotta contro la corruzione.

#### Articolo 5 - Partecipazione della Comunità europea

La Comunità europea può essere invitata dal Comitato dei Ministri a partecipare ai lavori del GRECO. Le forme di partecipazione di quest'ultima sono definite dalla risoluzione con la quale è invitata a partecipare.

#### Articolo 6 – Composizione del GRECO

1. Ciascun membro designa una delegazione presso il GRECO, formata da un numero massimo di due rappresentanti. Uno dei rappresentanti è designato capo della delegazione.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno di un rappresentante per ciascuna delegazione sono sostenute dal bilancio dell'Accordo parziale allargato.
3. I rappresentanti designati presso il GRECO godono dei privilegi e delle immunità applicabili in forza dell'articolo 2 del Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

#### Articolo 7 – Altri rappresentanti

1. Il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) designano un rappresentante ciascuno presso il GRECO.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il GRECO, dopo aver consultato quest'ultimo.
3. Il Comitato statutario, previsto dal successivo articolo 18, designa un rappresentante presso il GRECO.
4. I rappresentanti designati ai sensi dei precedenti paragrafi da 1 à 3 partecipano alle riunioni plenarie del GRECO senza diritto di voto. Le spese di viaggio e di soggiorno ad essi relative non sono sostenute dal bilancio dell'Accordo parziale allargato.

#### Articolo 8 – Funzionamento del GRECO

1. Il GRECO assume le deliberazioni necessarie per il proprio funzionamento. In particolare, deve:
  - i. adottare le relazioni di valutazione in conformità all'Articolo 15;
  - ii. approvare il progetto di programma annuale d'attività e formulare, in conformità al Regolamento di contabilità, proposte dirette al Segretario generale del Consiglio d'Europa per l'elaborazione del progetto di bilancio, prima della sua trasmissione al Comitato statutario istituito dal successivo articolo 18;
  - iii. approvare la relazione annuale sulle proprie attività, compresi i propri rendiconti annuali, prima di sottoporli al Comitato statutario e al Comitato dei Ministri.

2. Il GRECO tiene almeno due riunioni plenarie all'anno e può decidere, se necessario e in conformità al suo regolamento interno, di creare gruppi di lavoro.
  3. La relazione annuale sull'attività, compresi i rendiconti annuali, sono pubblicati dopo l'approvazione da parte degli organi competenti ai sensi del successivo articolo 18.
  4. Il GRECO redige il proprio Regolamento interno. Ciascuno Stato o la Comunità europea, quando divengono membri del GRECO, s'intende avere accettato lo Statuto e il Regolamento interno del GRECO.
  5. Il GRECO tiene le proprie riunioni a porte chiuse.
  6. I membri del GRECO che partecipano alla valutazione reciproca hanno diritto di voto. Ciascuno ha diritto a un voto. Tuttavia, salva contraria decisione del Comitato statutario, un membro che abbia omesso di versare interamente o in parte rilevante la propria contribuzione obbligatoria al bilancio dell'Accordo parziale e allargato per un periodo di due anni non può più partecipare alle procedure di adozione delle decisioni.
  7. Le decisioni del GRECO sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi (\*) e a maggioranza dei membri del GRECO. Tuttavia, le decisioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
- (\*) I soli voti "favorevole" o "contrario" concorrono al calcolo dei voti espressi, in sensi dell'Articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento interno dei Delegati dei Ministri.
8. Il GRECO elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente tra i rappresentanti dei membri aventi diritto di voto.

#### Articolo 9 – Ufficio di Presidenza

1. È costituito un Ufficio di Presidenza composta dal Presidente e dal Vice Presidente, di cui al precedente articolo 8, paragrafo 8, e da non più di altre cinque persone, elette dal GRECO fra i rappresentanti dei membri che abbiano diritto di voto e, per quanto possibile, siano Parti almeno di uno degli strumenti giuridici internazionali adottati in forza del Programma d'azione contro la corruzione.
2. L'Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:
  - preparare lo schema di progetto del programma annuale di attività e il progetto della relazione annuale sulle attività;
  - formulare proposte da sottoporre al GRECO, concernenti lo schema di progetto di bilancio;
  - organizzare le visite nei Paesi, in base alle decisioni assunte dal GRECO;
  - formulare proposte da sottoporre al GRECO sulla composizione dei gruppi speciali di valutazione;
  - preparare l'ordine del giorno delle riunioni del GRECO, comprese quelle relative alle discussioni sulle relazioni di valutazione;

- proporre al GRECO le disposizioni da scegliere per le procedure di valutazione ai sensi del successivo articolo 10, paragrafo 3;

- proporre al GRECO la nomina degli esperti scientifici e dei consulenti.

3. L'Ufficio di Presidenza adempie a ogni altra funzione che il GRECO gli conferisce.

4. L'Ufficio di Presidenza opera sotto la supervisione generale del GRECO.

#### Articolo 10 - Procedura di valutazione

1. Il GRECO esegue procedure individuali di valutazione nei riguardi di ciascuno dei propri membri, in conformità all'articolo 2.

2. La valutazione è suddivisa in cicli. Un ciclo di valutazione è un periodo la cui durata è stabilita dal GRECO, nel corso del quale è svolta una procedura di valutazione per stimare l'osservanza, da parte dei membri, di talune delle disposizioni contenute nei Principi direttivi e negli altri strumenti giuridici internazionali adottati in conformità al Programma d'azione contro la corruzione.

3. All'inizio di ciascun ciclo, il GRECO seleziona le disposizioni particolari sulle quali deve vertere la procedura di valutazione.

4. Ciascun membro fornisce un elenco comprendente al massimo cinque esperti che siano in grado di esercitare i compiti previsti agli articoli da 12 a 14.

5. Ciascun membro di assicura che le proprie autorità cooperino all'esecuzione della procedura di valutazione con la maggiore ampiezza possibile, nei limiti della legislazione nazionale.

#### Articolo 11 - Questionario

1. Il GRECO adotta un questionario per ciascun ciclo. Tale questionario è diretto a tutti i membri interessati alla procedura di valutazione.

2. Il questionario costituisce il quadro della procedura di valutazione.

3. I membri inviano le loro risposte al Segretariato nel termine stabilito dal GRECO.

#### Articolo 12 – Gruppi di valutazione

1. Il GRECO nomina, tra gli esperti indicati al precedente articolo 10, paragrafo 4, un gruppo speciale per la valutazione di ciascuno dei membri (di seguito denominato: "il gruppo di valutazione"). Quando la valutazione verte sull'attuazione delle disposizioni di uno degli strumenti giuridici internazionali adottati in conformità al Programma d'azione contro la corruzione, il GRECO nomina gruppi di valutazione composti esclusivamente da esperti proposti dai membri che sono Parti dello strumento in questione.

2. Il gruppo esamina le risposte rese al questionario e può, se necessario, chiedere informazioni integrative al membro sottoposto a valutazione. Queste informazioni possono essere fornite sia oralmente, sia per iscritto.

3. Il bilancio dell'Accordo parziale allargato assume a proprio carico le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che partecipano ai gruppi di valutazione.

#### Articolo 13 – Visite nel Paese

1. Il GRECO può chiedere al gruppo di valutazione di effettuare una visita presso un membro allo scopo di ricercare informazioni integrative concernenti la sua legislazione o la sua prassi, che si ritengano utili per la valutazione.

2. Il GRECO notifica al membro interessato la propria intenzione di effettuare la visita, con almeno due mesi di preavviso.

3. La visita sarà effettuata secondo un programma stabilito dal membro interessato tenendo conto dei desideri espressi dal gruppo di valutazione.

4. I membri del gruppo di valutazione godono dei privilegi e delle immunità applicabili in forza dell'Articolo 2 del Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

5. Il bilancio dell'Accordo parziale allargato sostiene le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per l'esecuzione delle visite nei Paesi.

#### Articolo 14 – Relazioni di valutazione

1. Sulla base delle informazioni raccolte, il gruppo di valutazione prepara uno schema di relazione di valutazione sullo stato della legislazione e della prassi relative alle disposizioni selezionate per il ciclo di valutazione.

2. Lo schema di relazione è trasmesso per osservazioni al membro sottoposto a valutazione. Le sue osservazioni sono prese in considerazione dal gruppo di valutazione al termine dell'elaborazione dello schema di relazione.

3. Lo schema di relazione è sottoposto al GRECO.

#### Articolo 15 - Discussione e adozione delle relazioni

1. Il GRECO discute in seduta plenaria lo schema di relazione sottoposto dal gruppo di valutazione.

2. Il membro sottoposto a valutazione ha diritto di presentare, oralmente o per iscritto, osservazioni alla seduta plenaria.

3. A conclusione delle discussioni, il GRECO adotta, con o senza emendamenti, la relazione concernente il membro sottoposto a valutazione.

4. Tutti i membri partecipano al voto per quanto riguarda l'adozione delle relazioni di valutazione concernenti l'applicazione dei Principi direttivi. Soltanto i membri che sono Parte di uno strumento giuridico internazionale adottato in attuazione del Programma d'azione contro la corruzione partecipano al voto per quanto riguarda l'adozione delle relazioni di valutazione concernenti l'attuazione di tale strumento.

5. Le relazioni di valutazione sono riservate. A meno che non sia deciso altrimenti, solo i membri del gruppo che ha effettuato la valutazione, come quelli del GRECO, del Comitato statutario e del Segretariato di tali organi avranno accesso a queste relazioni.

6. La relazione del GRECO può comprendere raccomandazioni dirette al membro sottoposto a valutazione allo scopo di migliorare la sua legislazione e la sua prassi per combattere la corruzione. Il GRECO invita il membro interessato a dar conto delle misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni.

#### Articolo 16 – Dichiarazioni pubbliche

1. Il Comitato statutario può emettere una dichiarazione pubblica quando ritiene che un membro non adotti misure sufficienti per dare esecuzione alle raccomandazioni ad esso rivolte circa l'applicazione dei Principi direttivi.

2. Il Comitato statutario, nella sua composizione ristretta agli Stati Parte dello strumento in questione, può emettere una dichiarazione pubblica quando ritiene che un membro non adotti misure sufficienti per dare esecuzione alle raccomandazioni ad esso rivolte circa l'applicazione di uno strumento adottato in attuazione del Programma d'azione contro la corruzione.

3. Il Comitato statutario informa il membro interessato e permette ad esso di esprimere osservazioni integrative prima di porre in atto la propria decisione di emettere una dichiarazione pubblica di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 17 – Risorse finanziarie del GRECO

1. Il bilancio del GRECO è finanziato dai contributi annuali obbligatori dei suoi membri.

2. Il GRECO può ricevere contributi volontari supplementari dei suoi membri.

3. Il GRECO può ricevere altresì contributi volontari delle istituzioni internazionali interessate.

4. L'accettazione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 3 è sottoposta alla previa autorizzazione del Comitato statutario.

5. Il patrimonio del GRECO è acquistato e detenuto a nome del Consiglio d'Europa e beneficia in quanto tale dei privilegi e delle immunità conferiti al patrimonio del Consiglio in forza degli accordi vigenti.

#### Articolo 18 - Comitato statutario

1. Il Comitato statutario è composto dai rappresentanti nel Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa che siano parimenti membri del GRECO, nonché dai rappresentanti specificamente designati a quest'effetto dagli altri membri del GRECO.

2. Il Comitato statutario determina ogni anno l'ammontare dei contributi finanziari obbligatori dei membri del GRECO. La tariffa per il calcolo dei contributi degli Stati non membri è determinata in accordo con questi ultimi; di norma, questa tariffa è conforme ai criteri impiegati per la determinazione della tariffa dei contributi al bilancio generale del Consiglio d'Europa.

3. Il Comitato statutario adotta ogni anno il bilancio dell'Accordo parziale allargato relativo alle spese concernenti l'attuazione del programma di attività e alle spese comuni di segreteria.

4. Il Comitato statutario approva ogni anno i rendiconti del GRECO, formati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, in conformità al Regolamento di contabilità del Consiglio d'Europa, e presentati al Comitato statutario unitamente alla relazione della Commissione di controllo dei conti. Per esonerare il Segretario generale dalla responsabilità della gestione finanziaria per l'anno finanziario in questione, il Comitato statutario trasmette al Comitato dei Ministri i conti annuali con la propria approvazione o con qualunque osservazione, unitamente alla relazione redatta dalla Commissione di controllo dei conti.

5. Il Regolamento di contabilità del Consiglio d'Europa si applica, *mutatis mutandis*, all'adozione e alla gestione del bilancio dell'Accordo parziale allargato.

#### Articolo 19 - Segretariato

1. Il GRECO sarà assistito da un Segretariato fornito dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Segretariato del GRECO è collocato sotto la direzione di un Segretario esecutivo nominato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### Articolo 20 - Emendamenti

1. Il GRECO, così come i suoi membri, può proporre al Comitato statutario emendamenti al presente Statuto.

2. Il Comitato statutario può adottare emendamenti al presente Statuto, con deliberazione assunta all'unanimità. Se l'emendamento non deriva da una proposta del GRECO, questo è consultato dal Comitato statutario.

#### Articolo 21 - Ritiro

1. Senza pregiudizio per le pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali indicati all'articolo 2, paragrafo 2, ciascun membro può ritirarsi dal GRECO mediante dichiarazione diretta al Segretario generale dal Ministro degli affari esteri o da un rappresentante diplomatico debitamente accreditato a quest'effetto.

2. Il Segretario generale rilascia ricevuta della dichiarazione e informa il membro interessato che la dichiarazione sarà sottoposta al Comitato statutario.

3. In analogia con l'Articolo 7 dello Statuto del Consiglio d'Europa, il ritiro diviene efficace:

- alla fine dell'anno finanziario in corso, se tale ritiro è notificato nel corso dei primi nove mesi di questo anno finanziario;

- alla fine dell'anno finanziario successivo, se la notificazione del ritiro è intervenuta negli ultimi tre mesi dell'anno finanziario corrente.

4. In conformità all'articolo 18 del Regolamento di contabilità del Consiglio d'Europa, il Comitato statutario esamina le conseguenze finanziarie del ritiro e assume le misure appropriate.

5. Il Segretario generale informa immediatamente il membro interessato circa le conseguenze ad esso derivanti dal ritiro e informa il Comitato statutario circa gli esiti.

